

"AUGATO A"



STATUTO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CASA DELLA CARITA' - ODV"

PREMESSA

La Casa della Carità ODV è una associazione di Laici Cattolici Volontari, nata per volontà dei volontari del Gruppo di Volontariato Vincenziano di Mortara, appartenente ai Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia Lombardia ODV. L'Associazione è apartitica ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il vangelo, ispirandosi al modello di San Vincenzo De Paoli. I soci sono persone che operano liberamente e gratuitamente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al servizio dei più poveri ed esclusi.

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituito l'ente di terzo settore in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione "CASA DELLA CARITA' - ODV".

E' una associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il vangelo. L'Associazione è apartitica ha struttura democratica e non persegue fini di lucro. Svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è utilizzato il patrimonio sociale.

La struttura rispetta e osserva quanto disposto dalla Legge 117/2017 e dalle successive del "Terzo Settore".

Art. 2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Mortara – Corso di Porta Novara, 40. Per tutto quanto correlato alla presente Associazione dovrà farsi riferimento alla predetta sede legale. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere adottata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata salvo eventi dipendenti da causa di forza maggiore o per Legge che ne impediscano la prosecuzione.

Art. 4 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, anche in modo indiretto, ha una struttura democratica e prevede l'elettività e la gratuità delle cariche elettive nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai soci, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 117/2017.

L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a:

A - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



Parise Carlo

Maria Laura

C - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

U -beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs 117/2017.

Lo scopo dell'Associazione Casa della Carità ODV si raggiunge prevalentemente con l'offerta di servizi speciali e di servizi di natura residenziale rivolti prevalentemente a persone in condizione di disagio, vulnerabilità/fragilità socio-economica.

L'Associazione ha per scopo:

- la promozione della persona e delle famiglie in situazione di disagio, vulnerabilità sociale e di povertà;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano; - l'incontro personale con il "fratello" nel suo ambiente di vita senza una discriminazione, con interventi immediati di aiuto quanto la situazione lo richieda;
- il perseguimento degli ideali di giustizia sociale anche attraverso attività di formazione ed educazione alla legalità.

L'Associazione, nell'attuare il proprio scopo istituzionale provvederà ad offrire un idoneo orientamento religioso e morale in modo conforme a quanto previsto dalla Dottrina Sociale della Chiesa e dall'insegnamento di San Vincenzo De Paoli, in continuità di scopo con l'opera dei Gruppi di Volontariato Vincenziano.

ART. 5 – SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente e la prassi del presente Statuto, diventando soci volontari attraverso il versamento della quota associativa. L'Associazione assicura tutti i volontari che prestano la loro attività di volontariato come previsto dalla Legge n. 117/ 2017.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

I volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto Deliberato dal Consiglio Direttivo dal D. Lgs. 117/2017.



Parisa Anleo 2

Amalia



Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci è il Consiglio Direttivo su richiesta scritta degli interessati e provvederà alla registrazione nel libro dei soci.

Gli Associati condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle versando la quota associativa deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad approvare, osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti e mantenendo un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. Gli Associati hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività dell'Associazione prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.

I Soci hanno il diritto e dovere di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.

Ogni socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo

I soci che per due anni consecutivi non provvedono al pagamento della quota associativa risultano decaduti.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare all'associato la qualità di aderente, nell'ipotesi che questo si sia reso inadempiente ai doveri derivanti dal presente statuto e/o ponga in essere attività contrarie ai principi ispiratori dell'Associazione e/o che affermi di non condividere più dette finalità.

Art.6- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Assemblea dei soci
- b) Presidente
- c) Consiglio Direttivo
- d) Organo di controllo (Art. 30 CTS) o Il Collegio dei Revisori Legali.
- e) Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione per la carica di Revisori legali che può dare adito ad un riconoscimento indennitario.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e convocata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno e inviato ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta o mediante affissione presso la bacheca dell'Associazione sita presso la sede della stessa nei medesimi termini, oppure attraverso comunicazione telematica.

Qualora il Presidente fosse impossibilitato a presenziare, sarà sostituito dal Vice Presidente.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Handwritten signature: F. Rossi
Handwritten signature: M. Rossi

a) Assemblea "ordinaria" si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per approvare la relazione di attività e il Bilancio d'esercizio e preventivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura del periodo sociale, salvo particolari e gravi motivi che ne possano rinviare l'approvazione. Delibera inoltre sulle linee programmatiche e di indirizzo e su tutte le materie che le sono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, presenti in proprio o per delega di un altro membro; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno voto deliberativo tutti i soci. Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei soci presenti.

b) L'Assemblea "straordinaria" è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione e .quando si debba procedere a modifiche dello Statuto, nonché quando ne è fatta richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Compete inoltre all'Assemblea Straordinaria la delibera dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio della stessa. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 3/4 dei membri, presenti in proprio o per delega di un altro membro. Hanno voto deliberativo tutti i soci.

Ogni socio può avere un massimo di due deleghe. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza, ai sensi dell'ART. 2370, comma 4, Codice Civile. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'organizzazione.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a 5 membri nominati dall'assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere il Segretario.

Spettano al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la predisposizione del bilancio sociale, l'assunzione del personale dipendente e tutte le altre funzioni relative all'associazione demandategli dal presente statuto o non riservate espressamente all'assemblea o ad altri Organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare speciali mansioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso spedito ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, anche a mezzo



Carlo deo

Alfredo

telematico. Il Consiglio direttivo è valido quando è presente almeno la metà dei membri.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9- IL PRESIDENTE

Il Presidente pro-tempore ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare difficoltà all'andamento dell'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il presidente è eletto dai Consiglieri membri del Consiglio direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un altro triennio.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Vice Presidente ed a uno o più consiglieri tutte o parte delle funzioni a sé spettanti.

ART.10 - VICE PRESIDENTE

Il/i Vice Presidente/i sono nominati in seno al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o su sua esplicita richiesta, le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano

Art. 11 – IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene la cassa e vigila sull'impiego dei fondi nei limiti delle possibilità economiche e finanziarie dell'Associazione.

Art. 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle Assemblee dei soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'organizzazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci e dei volontari.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO O DEI REVISORI LEGALI

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – LE RISORSE

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività attraverso:

a. Quote associative;



Flavia Amato

Flavia Amato



- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello Stato, di Enti, istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Contributi di organismi internazionali;
- e. Donazioni e lasciti testamentari;
- f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. Eventuali entrate derivanti da attività produttive artigianali marginali,
- h. Raccolte pubbliche di fondi.

ART. 16 – ESERCIZI SOCIALI E OBBLIGHI CONTABILI

Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Qualora nell'esercizio siano state organizzate delle "Raccolte pubbliche di fondi", l'Associazione deve inoltre redigere, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito Rendiconto.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Alla formazione del Bilancio d'esercizio consolidato concorreranno le risultanze di tutti i "Gruppi Operativi e Servizi Mirati" dell'Associazione con autonomia fiscale.

ART.17 - LIBRI SOCIALI

Sono libri sociali dell'Associazione:

- il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

ART. 18 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Forza Amato

Mr. Zed

Per le delibere che riguardano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea deliberando lo scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione per qualsiasi causa, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore del sostegno alle persone in difficoltà.

Art. 19 - AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

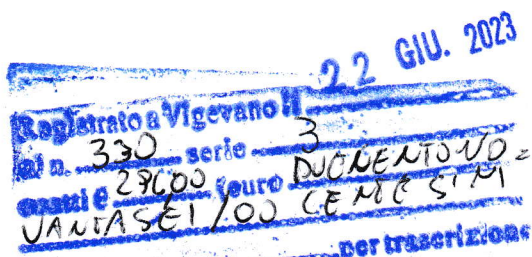
In caso di scioglimento dell'associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune residuo dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà consegnato all'Associazione Regionale di appartenenza dei Gruppi di Volontariato Vincenziano seguendo le indicazioni riportate nei diversi articoli: art. 45 del RUNTS e art. 9 D.Lgs. n. 117/2017

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberata a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 21 - NORME DI CHIUSURA

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle disposizioni di Legge speciali, alle norme in materia di Enti contenute nel Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile e, in particolare al D.Lgs. n. 117/2017.

MARIA LICE COMOGLIO



Su delega del Direttore provinciale
IL FUNZIONARIO
RUSSO PASQUALE

